



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 8/21/CONS

ORDINANZA INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SNAP GROUP LIMITED PER LA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA DELIBERA N. 397/13/CONS DEL 25 GIUGNO 2013 RECANTE "INFORMATIVA ECONOMICA DI SISTEMA" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI, DI CUI AL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 10/20/SIR

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 14 gennaio 2021;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante *"Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante, *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”;

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese editrici, nonché di vendita della stampa quotidiana e periodica e di pubblicità istituzionale*”, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 402/18/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 397/13/CONS, del 25 giugno 2013, recante “*Informativa Economica di Sistema*”, come, da ultimo, modificata dalla delibera n. 147/17/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 697/20/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS del 5 ottobre 2017, recante “*Adozione del Regolamento recante la disciplina dell’accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33*”;

VISTO l’atto di contestazione del Direttore del Servizio Ispettivo, Registro e CO.RE.COM. n. 10/20/SIR del 30 luglio 2020;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Il fatto e la contestazione

L'Informativa Economica di Sistema (IES) è una dichiarazione annuale cui sono obbligati gli operatori dei settori dei media e riguarda i dati anagrafici ed economici relativi all'attività svolta dagli operatori medesimi. La raccolta dei dati relativi all'IES consente all'Autorità di raccogliere gli elementi necessari per adempiere agli obblighi di legge e aggiornare la base statistica degli operatori di comunicazione.

I soggetti tenuti all'invio della IES ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della delibera n. 397/13/CONS e s.m.i. sono obbligati, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della citata delibera a compilare i modelli di cui all'Allegato A della stessa, resi disponibili sul sito web dell'Autorità all'indirizzo www.agcom.it, nella sezione "Informativa Economica di Sistema".

La comunicazione annuale relativa alla IES è effettuata esclusivamente in modalità telematica in conformità ai modelli di cui al suindicato Allegato A, inviati - dal 1° giugno e fino al 31 luglio di ciascun anno - all'indirizzo ies@cert.agcom.it.

Con nota del 18 giugno 2020 il Servizio Economico Statistico di questa Autorità ha segnalato al Servizio Ispettivo, Registro e Corecom che la Snap Group Limited - con sede legale in UNITED KINGDOM, 77 Shaftesbury Avenue, LONDON W1D 5DU, non ha trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018, nell'ambito dell'attività riconducibile alle piattaforme *online*.

In ragione di ciò, il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, preso atto della segnalata violazione dell'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS, ha provveduto, in data 30 luglio 2020, ad avviare il procedimento sanzionatorio n. 10/20/SIR, contestando alla predetta Società di non aver trasmesso l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018. L'atto di contestazione è stato notificato alla Società a mezzo raccomandata per l'estero con avviso di ricevimento in data 12 agosto 2020.

2. Deduzioni della Società

La società Snap Group Limited non ha presentato, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 presso il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, scritti difensivi, documenti, nonché motivate richieste di essere



sentita nei trenta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione; né ha scelto, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, di optare per il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale - nel caso di specie euro 1.032,00 - entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione del 30 luglio 2020.

Successivamente, a far data 19 novembre u.s., la soc. Snap Group Limited ha trasmesso due note via mail rispettivamente in data 19 novembre 2020, prot. 495301 e in data 24 novembre 2020, prot. 496912. In tali note, la soc. Snap Group Ltd faceva presente di non aver potuto esaminare e rispondere nei tempi previsti alla contestazione, pervenuta presso la sede di Londra in versione cartacea, perché la sede era chiusa per il *lockdown* imposto dalle Autorità inglesi oltre che per le ferie del mese di agosto. Ammetteva, inoltre, di ignorare di essere tenuta alla presentazione della Informativa Economica di Sistema (IES) e di non avere impostato, pertanto, la propria struttura contabile in modo tale da poter fornire agevolmente il dato richiesto dall'Agcom. Tale volume di ricavi, seppur in via presuntiva, veniva dalla Società stimato in valori piuttosto contenuti alla luce delle dimensioni aziendali molto piccole della Società medesima all'epoca dei fatti, e del volume dei ricavi da pubblicità *online*, relativo all'esercizio finanziario 2018 riferito all'Italia.

La Snap si mostrava nondimeno disponibile a trasmettere tutte le comunicazioni ai sensi della normativa italiana ed a collaborare anche per la presentazione della IES relativa ai successivi esercizi finanziari; per il che risultano già in corso le interlocuzioni con il competente Servizio Economico Statistico.

Alla luce di tali comunicazioni, il responsabile del procedimento proponeva al Direttore del Servizio Ispettivo Registro e Corecom una sospensione dei termini del procedimento, ai sensi della Delibera 581/15/CONS. Pertanto, il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, con nota 492063 del 23 novembre 2020, chiedeva al Servizio Economico Statistico, un approfondimento dell'istruttoria teso a conoscere i dati dei ricavi conseguiti dalla soc. Snap in Italia a seguito di pubblicità *online* relativi all'esercizio 2018. Il predetto Servizio, con sua nota n. 503434 del 27 novembre 2020, trasmetteva il bilancio consolidato del gruppo Snap Inc. del 2018 e l'Audiweb, Parent Ranking – Digital C/M, dicembre 2018 ma, pur fornendo una attenta e



dettagliata analisi dei dati in suo possesso, dichiarava, tuttavia, di poter desumere in via solo presuntiva la sussistenza di ricavi richiesti.

Il Servizio Ispettivo Registro e Corecom, sulla base degli elementi in suo possesso e delle proprie valutazioni, proponeva al Consiglio l'archiviazione del procedimento sanzionatorio n. 10/20/SIR del 30 luglio 2020 in quanto la sussistenza di ricavi era stata dedotta dal competente Servizio Economico Statistico solo in via presuntiva e la Snap aveva dichiarato di non poter fornire un esatto valore dei ricavi stessi.

Il Consiglio dell'Autorità, nella sua riunione del 17 dicembre 2020, esaminati gli atti del procedimento, decideva per un rinvio per ulteriori approfondimenti istruttori ai sensi dell'art. 11 della Delibera 518/15/CONS.

In conseguenza di ciò, il 18 dicembre 2020 il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom inviava una mail alla Snap con la quale insisteva nella richiesta di ottenere l'esatto ammontare dei ricavi di pubblicità ottenuti in Italia da pubblicità *online* nel 2018. Il responsabile della società rispondeva in pari data, con nota n. 540300, fornendo i seguenti dati:

- 16.030 euro da vendite dirette;
- 112.828 euro da vendite indirette tramite il proprio rivenditore locale IMS.

3. Valutazioni dell'Autorità

In ordine all'obbligo in capo alla Snap Group Limited di inviare l'Informativa Economica di Sistema, previsto dall'art. 3 della delibera n. 397/13/CONS, si osserva che la stessa, benché società con sede legale all'estero, svolge attività di raccolta di pubblicità *online* in Italia e il suo fatturato è composto anche da ricavi conseguiti sul territorio nazionale e resta da parte sua l'obbligo di trasmissione dell'Informativa Economica di Sistema relativa a ciascun esercizio finanziario.

La sottoposizione all'obbligo della IES anche dei soggetti aventi sede legale all'estero consente all'Autorità di effettuare correttamente l'attività di raccolta dei dati relativi ai ricavi derivanti da pubblicità *online* giacché le reali dimensioni del mercato e le relative quote possono essere verificate solo a fronte dell'acquisizione delle informazioni da parte di tutti i soggetti che generano ricavi da pubblicità *online* riferibili all'Italia.

CONSIDERATO, altresì, che la Società Snap Group Limited non ha effettuato il pagamento in misura ridotta di cui all'art. 16 della legge n. 689 del 1981;

RITENUTO di poter determinare a carico della Snap Group Limited la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 516,00 (cinquecentosedici/00), pari al minimo edittale, alla luce degli usuali criteri per la determinazione della sanzione prevista dall'art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nello specifico:

A. Gravità della violazione

Il non aver inviato la prescritta Informativa Economica di Sistema ha determinato nell'immediato il mancato aggiornamento dei dati economici relativi all'attività svolta dall'operatore ai fini della valorizzazione del Sistema Integrato delle Comunicazioni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La Società non ha provveduto a segnalare la IES relativa all'esercizio 2018 al Servizio Economico Statistico nei tempi prestabiliti; successivamente, tuttavia, ha cooperato con il Servizio Ispettivo, Registro e Corecom, fornendo dettagliate spiegazioni e motivazioni delle proprie ragioni. Infine, nel corso del procedimento sanzionatorio, ha fornito i dati richiesti mostrando un atteggiamento assolutamente collaborativo anche *pro futuro*, attenuando in tal modo la gravità della condotta ed azzerando gli effetti della mancata comunicazione.

C. Personalità dell'agente

La Società non è stata sanzionata per la medesima violazione negli ultimi tre anni.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si evidenzia che, dall'analisi effettuata presso lo European Business Register attraverso la banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, non è stato possibile acquisire i dati di bilancio della Società nonché quelli relativi ai ricavi e agli utili/perdite di esercizio in quanto non pubblicati sulla predetta banca dati;

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Mandelli, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Snap Group Limited - con sede legale in UNITED KINGDOM, 77 Shaftesbury Avenue, LONDON W1D 5DU, di pagare la somma di euro 516,00 (cinquecentosedici/00) quale sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, per avere violato l'obbligo di trasmettere l'Informativa Economica di Sistema 2019, relativa all'esercizio finanziario 2018, previsto dall'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

DIFFIDA

la Società a non proseguire nella violazione dell'articolo 3 della delibera n. 397/13/CONS e successive modificazioni;

INGIUNGE

alla Snap Group Limited di versare la suddetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma sul c/c n. 871012 ovvero tramite versamento sul c/c bancario intestato alla predetta Sezione di Tesoreria e corrispondente al codice BIC/SWIFT BITAITRRENT - IBAN IT 540 01000 03245 348 0 10 2379 00, con imputazione al capitolo n. 2379, capo X, del bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 8/21/CONS*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 8/21/CONS*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso. La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 14 gennaio 2021

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Enrico Mandelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba